

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24269 Anno 2026
Presidente: NONNO GIACOMO MARIA
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 30/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11856/2024 R.G. proposto da:

Coniglio Antonio E Figli Societa' Coop. a r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Salvatore Lo Giudice

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante pro
tempore

-intimata-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Sicilia n. 9010/2023 depositata il 07/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

La società Coniglio Antonio e Figli Società Coop. a r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29120120007996957, notificata il 29 giugno 2012, con la quale Riscossione Sicilia s.p.a., quale agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, aveva intimato il pagamento della somma di euro 6.132,51, dovuta a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La contribuente deduceva, tra l'altro, l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella, anche per asseriti vizi della relata e per mancata spedizione della raccomandata informativa, il difetto di motivazione dell'atto, l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione e ulteriori profili concernenti la legittimazione e la rappresentanza processuale di quest'ultimo. La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 3270/04/14, depositata il 29 settembre 2014, rigettava il ricorso, confermava l'atto impugnato e condannava la contribuente alla rifusione delle spese di lite in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. La società proponeva appello, riproponendo e ampliando le doglianze già svolte in primo grado, in particolare quanto alla validità della notificazione, alla pretesa difformità delle relate, alla mancata produzione degli originali o della matrice della cartella, alla carenza di motivazione dell'atto, alla legittimazione dell'agente della riscossione e alla regolarità della sua costituzione in giudizio. Riscossione Sicilia s.p.a., poi Agenzia delle Entrate-Riscossione, si costituiva nel giudizio di gravame, resistendo all'impugnazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 9010/8/2023, pronunciata il 12 ottobre 2023 e depositata il 7 novembre 2023, rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori. Avverso tale

sentenza la società Coniglio Antonio e Figli Società Coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 81, 83, 101, 112 e 115 cod. proc. civ., deducendosi la nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto sussistente lo *ius postulandi* del difensore dell'agente della riscossione nel giudizio di primo grado, nonostante la dedotta mancata produzione della procura alle liti e la prospettata carenza di valida rappresentanza processuale. La ricorrente assume, in particolare, che la questione fosse stata già sollevata nel corso del giudizio di primo grado e poi reiterata in appello, sicché il giudice del gravame avrebbe errato nel considerarla tardiva o comunque inidonea a incidere sulla validità della costituzione di Riscossione Sicilia s.p.a.

Il **primo motivo** è infondato.

Occorre muovere dal principio, recentemente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere speso, normalmente verificabile nei pubblici registri; il controllo giudiziale non si traduce, dunque, in una verifica officiosa e generalizzata della catena rappresentativa, ma resta circoscritto all'accertamento che il soggetto dichiara di agire in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dell'ente. Solo quando il potere rappresentativo derivi da un atto non soggetto a pubblicità legale, e la controparte abbia formulato una contestazione puntuale, tempestiva e non meramente assertiva, sorge

l'onere di riscontrarne positivamente l'esistenza; la mera mancata produzione della procura notarile richiamata negli atti difensivi, pertanto, non è di per sé sufficiente a paralizzare lo *ius postulandi*, se non si accompagna alla deduzione specifica delle ragioni per cui il potere non sarebbe verificabile altrimenti. Ne consegue che la parte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere esercitato ha l'onere di proporre una specifica e tempestiva eccezione, indicando anche l'impossibilità di verificarne *aliunde* l'esistenza attraverso registri pubblici (Cass. n. 11255/2026). Nel caso di specie, inoltre, il giudizio tributario di primo grado era stato introdotto dalla stessa contribuente mediante impugnazione della cartella di pagamento; ne deriva che l'eventuale irregolarità della costituzione dell'agente della riscossione, ove pure sussistente, non sarebbe idonea a travolgere la valida instaurazione del processo, né a determinare, di per sé, l'accoglimento del ricorso introduttivo. La costituzione del resistente, infatti, non integra presupposto di procedibilità dell'azione proposta dal contribuente, né condizione di validità della decisione sul merito dell'impugnazione dell'atto riscossivo, essendo il giudice tributario comunque tenuto a verificare la fondatezza delle censure dedotte contro l'atto impugnato. La tesi della ricorrente, secondo cui dalla dedotta carenza di procura sarebbe dovuta discendere l'inammissibilità dell'atto di resistenza e, quale conseguenza ulteriore, l'accoglimento del ricorso originario, non considera che il difetto di valida costituzione della parte resistente può incidere, al più, sull'utilizzabilità delle difese e delle produzioni provenienti dalla parte irritualmente costituita, sempre che sia puntualmente dedotta e dimostrata la decisività di tali attività processuali. Nel caso di specie, la ricorrente non individua in modo specifico quale atto difensivo o quale documento, proveniente dall'agente della riscossione e ritenuto indispensabile dal giudice di merito, sarebbe stato illegittimamente valorizzato in ragione della denunciata carenza di *ius postulandi*, né

chiarisce per quale ragione, espunta quella attività processuale, la decisione avrebbe dovuto essere diversa. La censura resta, pertanto, priva di decisività. Va aggiunto che la sentenza impugnata ha comunque esaminato la questione, richiamando il principio secondo cui, *«nel caso di costituzione in giudizio, in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore»*, e rilevando che *«nel corso del giudizio di primo grado, nulla è stato eccepito dall'appellante circa l'assenza in atti della procura notarile»*, essendo l'eccezione proposta soltanto con la memoria illustrativa. A fronte di tale *ratio decidendi*, il motivo contrappone una diversa sequenza processuale, senza dimostrare che la questione fosse stata tempestivamente posta con un atto idoneo e, soprattutto, senza spiegare in che modo una contestazione conforme al ricordato principio di diritto avrebbe imposto un diverso esito della lite. Non è configurabile, infine, la dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., poiché il giudice d'appello non ha omesso di pronunciarsi sulla questione, ma l'ha scrutinata e respinta, ritenendola non idonea a determinare l'invalidità della costituzione dell'agente della riscossione e, comunque, non conducente all'accoglimento dell'impugnazione dell'atto impositivo. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Con il **secondo motivo** di ricorso si censura, ancora ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 77, 81, 83, 101, 112 e 115 cod. proc. civ., lamentandosi il difetto di *legitimatio ad processum* dell'agente della riscossione nel giudizio di appello, in ragione dell'omessa produzione della procura notarile che avrebbe conferito al Direttore generale i poteri di rappresentanza sostanziale della società, nonché del conseguente difetto di *ius postulandi* del difensore costituito; la ricorrente

deduce che, in presenza di specifica eccezione, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità o l'inesistenza giuridica dell'atto di resistenza dell'agente della riscossione.

Il **secondo motivo** è parimenti infondato.

La censura, pur riferita alla costituzione dell'agente della riscossione nel giudizio di appello e non più soltanto a quella del primo grado, non supera il medesimo profilo assorbente già evidenziato, ossia la mancanza di decisività della dedotta irregolarità rispetto all'esito della lite. Anche qui opera il principio affermato da questa Corte nel precedente prima richiamato (Cass. n. 11255/2026 cit.), secondo cui la mancata produzione della procura notarile richiamata negli atti non basta, da sola, a far venir meno lo *ius postulandi*, ove la contestazione non investa in modo specifico non soltanto l'esistenza del potere rappresentativo, ma anche la sua non verificabilità attraverso fonti pubbliche o comunque conoscibili. Il precedente, infatti, esclude che il difetto di produzione documentale possa essere convertito automaticamente in difetto di rappresentanza processuale, imponendo invece alla parte che contesta la procura un onere argomentativo rafforzato, funzionale a evitare che la questione si risolva in una eccezione meramente formale, svincolata da una concreta incertezza sul potere speso. L'appello, infatti, era stato proposto dalla contribuente e il giudice di secondo grado era per ciò solo investito del dovere di esaminare i motivi di gravame, indipendentemente dalla costituzione dell'appellato. L'eventuale difetto di prova dei poteri rappresentativi del soggetto indicato quale Direttore generale dell'agente della riscossione, così come l'eventuale vizio del mandato conferito al difensore costituito in appello, non avrebbero determinato l'improcedibilità del giudizio né l'automatico accoglimento dell'impugnazione, potendo al più incidere sull'utilizzabilità delle difese e delle produzioni dell'appellato, ove specificamente individuate come decisive. La ricorrente, invece, non indica quale concreta attività difensiva svolta da Riscossione Sicilia s.p.a. nel

giudizio di appello sarebbe stata indispensabile ai fini della decisione, né chiarisce quali documenti o argomentazioni, ove espunti, avrebbero imposto una diversa conclusione. La stessa sentenza impugnata, del resto, non si è fondata sulla mera adesione alle difese dell'agente della riscossione, ma ha scrutinato direttamente i motivi di appello, dando conto delle ragioni per le quali essi dovevano essere disattesi. In particolare, la Corte di giustizia tributaria ha premesso che *«Riscossione Sicilia s.p.a. si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello»*, ma ha poi proceduto all'autonomo esame delle singole doglianze, trattando anzitutto il motivo concernente l'asserita invalidità dell'atto di resistenza dell'agente della riscossione e rilevando che *«nel caso di costituzione in giudizio, in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore»*. Ha quindi aggiunto che *«nel corso del giudizio di primo grado, nulla è stato eccepito dall'appellante circa l'assenza in atti della procura notarile»* e che *«detta eccezione è stata proposta soltanto con la memoria illustrativa»*. Né vale sostenere che la doglianza oggetto del secondo motivo fosse diversa perché riferita alla procura notarile attributiva dei poteri sostanziali al Direttore generale nel giudizio di appello: anche in tale prospettiva, la ricorrente non dimostra né la specificità della contestazione nei termini richiesti dal precedente richiamato, né la decisività processuale del vizio dedotto, posto che l'eventuale irregolarità della costituzione dell'appellato non avrebbe esonerato l'appellante dall'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame. La decisione impugnata ha confermato il rigetto delle censure sulla validità della notificazione della cartella, sulla mancata spedizione della raccomandata informativa, sulla motivazione dell'atto, sulla richiesta di produzione degli originali e sull'efficacia probatoria della

documentazione versata in atti, valorizzando ragioni autonome e non dipendenti dalla ritualità della costituzione dell'agente della riscossione. Ne consegue che la denunciata carenza di *legitimatio ad processum* e di *ius postulandi*, quand'anche astrattamente prospettabile, non risulta idonea a determinare la cassazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

Con il **terzo motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111, sesto comma, Cost., per motivazione apparente, assumendosi che la sentenza impugnata avrebbe ommesso di offrire un'effettiva giustificazione logico-giuridica in ordine alle eccezioni concernenti la mancata produzione della procura alle liti nel primo giudizio e la mancata produzione della procura notarile nel giudizio di appello, limitandosi a enunciazioni assertive e incongrue rispetto alle censure prospettate.

Il **terzo motivo** è infondato.

Il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre soltanto quando la motivazione manchi materialmente o graficamente, ovvero quando, pur formalmente esistente, sia strutturata in termini tali da non consentire di comprendere la ragione della decisione, perché affidata ad argomentazioni meramente assertive, obiettivamente incomprensibili, insanabilmente contraddittorie o del tutto avulse dal *thema decidendum*. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con ipotetiche

congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 14927/2017; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 29124/2021). La nullità ricorre, dunque, quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, ovvero quando la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione; resta, invece, esclusa quando la sentenza contenga una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del *decisum* (Cass. n. 29721/2019; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 16611/2018). È stato altresì precisato che, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rileva in sede di legittimità soltanto l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè l'assoluta mancanza di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., Sez. U., n. 8054/2014; Cass. n. 18311/2021). Non è invece configurabile tale vizio quando la motivazione, pur sintetica o non condivisa dalla parte, renda comunque percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice e la *ratio* posta a fondamento del *decisum*. Nel caso di specie, la sentenza impugnata supera certamente la soglia del minimo costituzionale, poiché individua la questione processuale prospettata dall'appellante, la esamina in via prioritaria e ne esplicita le ragioni di rigetto. La Corte di giustizia tributaria, infatti, ha espressamente premesso di dover trattare, «*per priorità logica giuridica*», il motivo con il quale si deduceva che «*il valore della lite rendeva necessaria l'assistenza tecnica*» e che «*l'atto di resistenza dell'agente di riscossione risultava sottoscritto dall'avv. Luciano Terranova, ma agli atti non vi era traccia di rilascio della procura, con conseguente invalidità ed inefficacia dell'atto di resistenza*». Ha poi indicato il principio di diritto ritenuto applicabile, affermando che, «*nel*

caso di costituzione in giudizio, in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore». Ha quindi calato tale principio nella fattispecie concreta, rilevando che «*nel corso del giudizio di primo grado, nulla è stato eccepito dall'appellante circa l'assenza in atti della procura notarile*» e che «*detta eccezione è stata proposta soltanto con la memoria illustrativa*». Infine, ha completato il ragionamento mediante il richiamo alla funzione propria delle memorie illustrative, precisando che «*con le memorie illustrative si possono illustrare soltanto i motivi di ricorso e non introdurre nuove censure sulle quali non si è formato il contraddittorio*», per poi concludere nel senso che «*va quindi rigettato detto motivo di appello*». Si tratta di una motivazione certamente riconoscibile nella sua struttura logica: il giudice d'appello ha ritenuto che la doglianza relativa alla carenza di procura non fosse stata utilmente e tempestivamente introdotta, perché formulata mediante memoria illustrativa, e ha comunque escluso che il mero richiamo negli atti difensivi alla procura generale notarile non prodotta fosse sufficiente, in assenza di tempestiva contestazione, a far venir meno lo *jus postulandi* del difensore. La ricorrente, pertanto, non denuncia un'effettiva assenza di motivazione, ma contesta la correttezza giuridica della soluzione adottata e la ricostruzione processuale operata dalla Corte territoriale. Tale censura, tuttavia, non integra il vizio di motivazione apparente, giacché la motivazione esiste, è riferita alla questione controversa e consente di individuare le ragioni della decisione. Né assume rilievo decisivo la prospettazione secondo cui la sentenza non avrebbe distinto adeguatamente tra la procura alle liti del difensore nel primo grado e la procura notarile attributiva dei poteri sostanziali al Direttore generale nel giudizio di appello. Anche sotto tale profilo, la censura non evidenzia una

radicale incomprensibilità del percorso argomentativo, ma lamenta, semmai, un'omessa o insufficiente considerazione di una specifica articolazione difensiva, profilo che resta estraneo al paradigma della motivazione apparente ove, come nella specie, la decisione contenga una *ratio* chiara e autonomamente percepibile. Va inoltre considerato che la sentenza d'appello non si è arrestata al solo profilo processuale relativo alla costituzione dell'agente della riscossione, ma ha esaminato il complesso dei motivi di appello concernenti il merito della controversia. Essa ha infatti rilevato, quanto alla notificazione, che *«dalla relata di notifica si rileva che la cartella è stata notificata da Chiarelli Pietro»*, aggiungendo che l'esattore aveva provato, con nota in atti, che lo stesso *«è stato nominato messo notificatore»* e che *«il messo ha apposto la sua sottoscrizione nella relata di notifica»*. In relazione alla motivazione della cartella, ha affermato che si trattava di cartella emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e che in essa erano *«dettagliatamente specificata l'importo dell'imposta omessa o carente, con sanzione ed interessi»*. Quanto alla raccomandata informativa, ha ritenuto che *«la mancanza della raccomandata informativa ha determinato la nullità della notifica e non la sua inesistenza»*, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo. Quanto, infine, alle doglianze sulla documentazione e sulla richiesta di produzione degli originali, ha reputato le censure *«generiche ed inconducenti»*, escludendo che potesse configurarsi un obbligo del concessionario di produrre in giudizio gli originali della cartella e della relata. Questi ulteriori passaggi confermano che la decisione impugnata presenta un apparato motivazionale articolato e intelligibile, non riducibile a una mera clausola di stile o a una motivazione soltanto apparente. Il terzo motivo, in definitiva, tende a trasformare il denunciato vizio motivazionale in una nuova contestazione della correttezza della decisione, già esaminata con riguardo ai primi due motivi, ma non individua alcuna anomalia

motivazionale radicale tale da rendere impossibile la comprensione della *ratio decidendi*. Esso deve, pertanto, essere rigettato.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Nonno